



elemento "perdita" a cui si riferisce obiettivamente il Codice.

Si potrebbe avere, ragionando per assurdo, un aumento uscente della perdita, in via assoluta, ed una diminuzione della perdita in via relativa per effetto di una catena di aumenti di capitale.

È giusto che la legge prescriva espressamente - come atto necessario - la riduzione del capitale, senza prescriverne la reintegrazione salvo che nel caso che il capitale scenda sotto il milione per effetto della perdita, dovendosi, comunque, rispettare il limite minimo di capitale sociale richiesto dall'art. 2327 Cod. Civ.

È da rilevare, poi, che le azioni emesse alla pari e cioè al loro valore nominale, senza avere eliminata previamente la perdita, non avrebbero il medesimo concreto valore delle precedenti azioni perché sarebbe diversa la effettiva consistenza patrimoniale della Società prima e dopo la reintegrazione della perdita.

Infatti, se per ipotesi un'azione